

660-2020



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la perizia e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3588/2019
ANTONIO SETTEMBRE		UP - 02/12/2019
PAOLO MICHELI		R.G.N. 12240/2019
BARBARA CALASELICE		
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 30/01/2019 del TRIBUNALE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha assolto, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., (omissis) dal reato di lesioni personali, allo stesso ascritte per aver dato una spinta a (omissis) (omissis), la quale, cadendo, riportava la "frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro", malattia guarita in trenta giorni.

2. Con l'unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe svolto una valutazione complessiva della condotta, che ha prodotto un danno certo non esiguo, limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l'imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dopo una ricostruzione del fatto e una premessa di carattere introduttivo, il Tribunale riconosce la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. "in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all'evento".

La decisione è errata.

2.1 Anzitutto essa non è rispondente all'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

In alti termini, il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antiggiuridica non riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l'identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una «ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza», l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel

tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.).

Il Tribunale ha omesso del tutto di compiere tale valutazione; ha completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l'entità del danno e del pericolo che pure, nella illustrazione del fatto, risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia "frattura dello zigomo e della mascella", guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa che si colloca in prossimità della "cornice superiore" dell'art. 582 cod. pen.

2.2 In secondo luogo va rammentato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non rileva la condotta "post delictum" (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, Gallorini, Rv. 272249).

Ergo la pronuncia in esame, nell'assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall'imputato dopo la consumazione del reato (l'aver accompagnato la moglie al pronto soccorso), viola il precetto dell'art. 131-bis cod. pen. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui al comma primo dell'art. 133, cod. pen., restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma secondo.

3. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.

Il legame familiare tra parti impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 02/12/2019

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

